



**Provincia
di Pesaro e Urbino**

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE E CONTROLLO

SUGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI

AI SENSI DEL D.LGS N. 192/2005 E S.M.I. E

DELLA LEGGE REGIONE MARCHE n. 19 DEL 14/04/2015

Compiti e funzioni degli enti competenti in materia.

Obblighi ed aspetti procedurali di interesse dei soggetti
responsabili degli impianti termici.

Aspetti legislativi ed applicativi relativi alla gestione del servizio di ispezione
sugli impianti termici.

Regolamento approvato ed adottato con Decreto del Presidente n. 126 del 16/07/2015

SOMMARIO DEL REGOLAMENTO

| | |
|--|-----------|
| <i>Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 2 - Soggetti responsabili.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 3 – Stato di manutenzione dell’impianto e controllo dell’efficienza energetica.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 4 – Compiti del responsabile dell’impianto.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Art. 5 – Compiti dell’operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell’impianto termico (manutentore)</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 6 – Funzioni del terzo responsabile.....</i> | <i>4</i> |
| <i>Art. 7 – Compiti dell’autorità competente.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 8 – Impianti soggetti ad accertamento documentale e/o ispezione</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 9 – Accertamento documentale sul rapporto di controllo di efficienza energetica.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 10 – Sistema di ispezioni sugli impianti di condizionamento estivo ed invernale.....</i> | <i>5</i> |
| <i>Art. 11 – Procedura delle messe a norma sugli impianti termici.....</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 12 - Esecuzione delle ispezioni</i> | <i>6</i> |
| <i>Art. 13 – Impianti termici o generatori disattivati.....</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 14 – Situazioni particolari</i> | <i>8</i> |
| <i>Art. 15 – Contrassegno denominato “Bollino Verde “</i> | <i>9</i> |
| <i>Art. 16 – Informazione</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 17 – Tariffe.....</i> | <i>10</i> |
| <i>Art. 18 – Sanzioni amministrative.....</i> | <i>10</i> |
| | |
| <i>Allegato A): Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti di climatizzazione estiva ed invernale... </i> | <i>11</i> |
| <i>Allegato B) Costo delle ispezioni in campo con addebito</i> | <i>12</i> |

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi della Legge n. 10/1991, D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., D.P.R. n. 412/93, n. 59/2009 e n. 74/2013, del D.M. Sviluppo Economico del 10/02/2014 e n. 37/2008, infine della recente Legge Regionale Marche n. 19 del 14.04.2015 e del successivo Decreto del Dirigente della P.F. Rete elettrica regionale, autorizzazioni energetiche, gas ed idrocarburi della Regione Marche n. 61/EFR del 04/06/2015, disciplina i diversi aspetti procedurali e normativi legati all'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione sugli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale e per la preparazione dell'acqua calda ad uso igienico-sanitario, dettagliando nel contempo le modalità per l'esecuzione degli accertamenti documentali e delle ispezioni sugli impianti termici, finalizzati al contenimento dei consumi energetici, alla riduzione dei livelli di emissione di biossido di carbonio ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sul territorio di competenza dell'Amministrazione Provinciale (con l'eccezione dei comuni di Pesaro e Fano che, avendo una popolazione superiore ai 40.000 abitanti gestiscono in proprio il servizio).

Art. 2 - Soggetti responsabili

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto a climatizzazione invernale ed estiva e il rispetto delle disposizioni di legge già citate in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che può delegarli ad un terzo incaricato (terzo responsabile) secondo le modalità stabilite dal successivo art. 6.
2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici è il tecnico manutentore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 37/2008 che viene incaricato dal responsabile dell'impianto termico ad eseguire i controlli e le manutenzioni previste.

Art. 3 – Stato di manutenzione dell'impianto e controllo dell'efficienza energetica

1. Il responsabile dell'impianto termico provvede a far eseguire le operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni indicate nei commi seguenti, nonché degli interventi di controllo dell'efficienza energetica secondo la periodicità indicata nell'Allegato A) distinta in base alle tipologie e le soglie di potenza degli impianti soggetti al rispetto della normativa.
2. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate e, come stabilito dall'articolo 7, c. 4, del D.P.R. n. 74/2013, gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi, le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli interventi da effettuare e la loro frequenza. La dichiarazione deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa in copia al soggetto esecutore. Gli installatori, o i manutentori che, al momento di presa in carico della manutenzione, non trasmettano tale documento, sono passibili delle sanzioni previste all'art. 18 del presente regolamento.

Art. 4 – Compiti del responsabile dell'impianto

1. Il responsabile dell'impianto provvede ad aggiornare, e far aggiornare in base alle competenze attribuite, il libretto di impianto e si assume gli obblighi e le responsabilità finalizzate alla gestione dell'impianto stesso in tema di sicurezza, di efficienza energetica e di salvaguardia ambientale. Il responsabile dell'impianto deve far eseguire tutte le verifiche periodiche previste dalla legge, nonché tutte le manutenzioni straordinarie che si rendano necessarie al fine di minimizzare il consumo energetico e garantire il funzionamento in sicurezza dell'impianto stesso.
2. Il responsabile dell'impianto si avvale di operatori incaricati del controllo e della manutenzione degli impianti termici che, dopo aver eseguito dette operazioni a regola d'arte e nel rispetto della normativa vigente, provvedono a redigere e sottoscrivere n. 3 copie del Rapporto di Controllo di

Efficienza Energetica secondo il modello riportati negli allegati II, III, IV e V del D.M. dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2014 e rispettando le scadenze indicate dalla Legge Regionale n. 19/2015. Il responsabile dell'impianto sottoscrive il rapporto per presa visione ed un originale del documento è conservato all'interno del libretto d'impianto obbligatorio, mentre le due rimanenti copie sono consegnate all'operatore.

3. Per gli impianti con generatori di calore a fiamma alimentati a gas (metano o GPL), aventi una potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, soggetti ad una manutenzione periodica con frequenza uguale o inferiore a due anni, il manutentore, a metà del periodo indicato nell'Allegato 3 della Legge Regionale n. 19/2015 "Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del contrassegno identificativo", trasmette al soggetto esecutore, entro trenta giorni dall'effettuazione della manutenzione, e senza costi aggiuntivi per l'utente, una Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione secondo il modello predisposto.
4. Il responsabile dell'impianto ha inoltre l'obbligo di consentire l'effettuazione delle visite di ispezione che l'Autorità competente dispone sugli impianti termici secondo quanto previsto dalla L.R. Marche n. 19 del 14/04/2015 e di provvedere ad effettuare sull'impianto, ove richiesto, tutti gli interventi prescritti nel corso delle suddette visite, al fine di sanare eventuali non conformità riscontrate, come disciplinato dal successivo art. 11.
5. Nel caso di unità immobiliare dotata di impianto termico individuale, la figura dell'occupante a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata del prevista, al proprietario nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dalla legge e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche.

Art. 5 – Compiti dell'operatore incaricato del controllo e della manutenzione dell'impianto termico (manutentore)

1. L'operatore incaricato (manutentore o terzo responsabile), provvede ad inoltrare una copia del rapporto del controllo di efficienza energetica all'autorità competente entro 30 giorni dall'esecuzione del controllo, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 3 della Legge Regionale n. 19/2015 "Cadenza della trasmissione dei rapporti di controllo di efficienza energetica muniti del contrassegno identificativo", ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi alla scadenza prevista nel medesimo allegato e come da modalità previste nel Protocollo d'Intesa sottoscritto tra le parti. Delle rimanenti copie, una viene rilasciata al responsabile dell'impianto che la conserva allegandola al libretto di impianto mentre l'ultima è archiviata nella sede dell'operatore incaricato.
2. Il rapporto trasmesso all'autorità competente dovrà essere corredato da apposito contrassegno autoadesivo (denominato Bollino Verde) numerato progressivamente per consentire l'identificazione all'interno del catasto informatico preposto alla gestione del servizio.
3. Fatte salve le disposizioni già previste nei precedenti commi, esclusivamente per gli impianti già descritto all'art. 4, comma 3 del presente regolamento e per i quali la manutenzione periodica avviene con cadenza annuale o biennale, è prevista la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione rispettando le modalità di sottoscrizione della firma e di trasmissione già previste per il Rapporto di controllo di efficienza energetica .
4. Per gli impianti nuovi, o ampliati o ristrutturati, dovrà essere redatto un verbale di prima accensione e trasmessa la relativa denuncia all'autorità competente, rimandando alla prima data utile l'inizio degli obblighi relativi alla trasmissione del rapporto di controllo.

Art. 6 – Funzioni del terzo responsabile

1. Il proprietario o il conduttore o l'amministratore di condominio (in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio) che hanno l'obbligo di mantenere in esercizio gli impianti termici possono delegare l'onere dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ad una ditta del settore di comprovata capacità tecnica, economica ed organizzativa, che se ne assuma la responsabilità. Il ruolo, le prerogative e gli obblighi di tale soggetto ("terzo responsabile") sono rimandati all'art. 11, comma

- 1, 2 e 3 del DPR 412/93 ed all'art. 6 del DPR n. 74/2013. In particolare l'assunzione, la rinuncia o la revoca dell'incarico di "terzo responsabile" dovranno essere comunicate all'Autorità Competente entro i termini previsti ed annotate negli appositi spazi predisposti nel libretto d'impianto con le modalità previste dal suddetto articolo di legge.
2. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il "terzo responsabile" deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.
 3. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore ai 350 kW, la mancanza dei requisiti di cui al precedente comma rende nulla a tutti gli effetti la delega di terzo responsabile.

Art. 7 – Compiti dell'autorità competente

1. L'autorità competente, coincidente con la Amministrazione Provinciale di Pesaro ed Urbino, effettua gli accertamenti e le ispezioni necessarie a verificare il rispetto delle norme relative all'esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti di cui al successivo art. 8, con particolare riferimento alle normative per l'efficienza energetica, la sicurezza e la tutela dell'ambiente.

Art. 8 – Impianti soggetti ad accertamento documentale e/o ispezione

- 1 In base all'art. 6 della L.R. Marche n. 19 del 14/04/2015, sono soggetti agli accertamenti documentali e/o alle ispezioni gli impianti a climatizzazione invernale a) ed estiva b), sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) impianti di climatizzazione invernale ad uso civile dotati di uno o più sottosistemi di generazione a fiamma e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, aventi potenza termica utile nominale non minore di 10 kW ed inferiore a 3 MW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) non minore di 12 kW.

Art. 9 – Accertamento documentale sul rapporto di controllo di efficienza energetica

1. In linea generale, fatto salva la tipologia e le soglie di potenza degli impianti termici soggetti a verifica obbligatoria, si ritiene sostitutivo dell'ispezione l'accertamento documentale eseguito sul rapporto di controllo di efficienza energetica degli impianti destinati alla climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano o GPL), e/o alla produzione di acqua calda sanitaria, nonché degli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW, che siano stati trasmessi all'autorità competente entro i termini stabiliti.

Art. 10 – Sistema di ispezioni sugli impianti di condizionamento estivo ed invernale

1. Le ispezioni devono essere programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
 - a) in caso di rilievo di criticità emerso nel corso della fase di accertamento documentale di cui al precedente articolo 8) e/o come fase conclusiva del procedimento di messa a norma impianto di cui al successivo art. 11);
 - b) in caso di mancata o ritardata trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - c) in caso di rapporto di controllo di efficienza energetica pervenuto privo del contrassegno autoadesivo (Bollino Verde) di cui al successivo articolo 15);
 - d) in caso di mancata, o ritardata, trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione di cui all'articolo ~~4~~, comma 3 della L.R. n. 19 del 14/04/2015;

Nel cronoprogramma delle ispezioni dovranno essere prioritariamente inseriti gli impianti di anzianità superiore a quindici anni.

2. L'autorità competente deve stabilire, in termini percentuali, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, anche in base al numero di rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti.
3. Per gli impianti con generatori a fiamma aventi potenza termica al focolare nominale superiore a 100 kW, le ispezioni si effettuano durante il periodo di accensione corrispondente alla pertinente zona climatica, tranne che nei casi appositamente previsti, per i quali le ispezioni potranno essere effettuate anche in periodi diversi.
4. Gli impianti dotati di generatore di calore per i quali, durante le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione svolte periodicamente siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dal D.lgs. n. 412/93 e s.m.i. e che, nonostante apposite operazioni di manutenzione, non sia stato possibile ricondurre al di sopra della soglia minima fissata, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data di controllo. In questo caso, il responsabile dell'impianto può avvalersi della facoltà di richiedere, a proprie spese, un'ulteriore verifica da parte dell'autorità competente ottenendo, quindi, che tale scadenza venga sospesa fino all'ottenimento delle definitive risultanze.
5. I responsabili degli impianti ai quali, al termine della visita ispettiva, siano state segnalate sul Rapporto di Prova carenze riscontrate sull'impianto tali da non arrecare immediato pericolo alle persone, agli animali ed ai beni, saranno invitati al ripristino delle condizioni di legge entro il termine di 60 giorni dalla data della visita ispettiva. La regolarizzazione dell'impianto verrà comprovata dalla trasmissione all'autorità competente di "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" appositamente predisposta.

Art. 11 - Procedura delle messe a norma sugli impianti termici

1. Qualora, a seguito dell'accertamento documentale eseguito dall'autorità competente sui rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti, l'impianto risulti presentare carenze tali da determinare condizioni di pericolo alle persone, agli animali ed ai beni oppure non idoneità di tipo tecnico oppure legate all'efficienza energetica, il responsabile dell'impianto verrà formalmente invitato, con apposita comunicazione, inviata per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ad operare per il ripristino delle condizioni di legge entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Di detta richiesta verrà informato anche il sindaco del territorio comunale in cui ricade l'impianto.
2. La regolarizzazione dell'impianto verrà comprovata dalla trasmissione all'autorità competente di apposita "Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", attestante l'avvenuto ripristino dell'impianto. E' previsto il versamento della somma di € 30,00 per gli impianti con potenzialità inferiore a 100 kW ed € 37,00 per gli impianti con potenzialità superiore a 100 kW. In caso di mancata trasmissione della Dichiarazione sostitutiva entro i termini prestabiliti, l'autorità competente provvederà ad effettuare una visita ispettiva con onere a carico dell'utente, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 10).

Art. 12 - Esecuzione delle ispezioni

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita comunicazione scritta effettuata con posta raccomandata con ricevuta di ritorno (anche attraverso posta elettronica certificata), in cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, a seguito del recepimento dell'avviso di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.

2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora l'utente ne faccia richiesta per iscritto o ne dia comunicazione, anche telefonica, con almeno 3 giorni di anticipo.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata alla data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, si procederà a fissare una nuovo appuntamento.
Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere della visita, l'ente competente, su segnalazione dell'ispettore e qualora ne ricorressero le condizioni, provvede a informare il Comune per gli eventuali provvedimenti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n.164 "Attuazione della Direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche.
4. Se l'ispezione non può essere effettuata nella data concordata per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato l'importo riportato nell'Allegato B), salvo quanto previsto dall'art. 16 della L.R. del 14/04/2015, in tema di regime sanzionatorio.
5. Sono onerose le ispezioni effettuate su impianti per i quali il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto a inviare o ha inviato in ritardo il rapporto di controllo di efficienza energetica, o lo ha prodotto privo del relativo contrassegno. Il costo di tali ispezioni, come da Allegato B), è a carico del responsabile dell'impianto, ferma restando la possibilità del medesimo di rivalsa sul manutentore nel caso in cui l'omessa o ritardata trasmissione del rapporto sia imputabile a quest'ultimo.
6. Il responsabile dell'impianto:
 - a) in caso di impedimento ad essere presente durante l'ispezione, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
 - b) ha facoltà di farsi assistere, durante l'ispezione, dal proprio manutentore;
 - c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione relativa all'impianto e precisamente:
 - 1) il libretto di impianto/centrale regolarmente compilato comprensivo degli allegati ed, almeno, dell'ultimo rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - 2) le istruzioni riguardanti la manutenzione di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - 3) la dichiarazione di conformità o la dichiarazione di rispondenza ai sensi del DM 37/2008;
 - 4) nei casi previsti, il Certificato di Prevenzione Incendi, la documentazione INAIL (ex ISPESL) e quant'altro necessario secondo la tipologia dell'impianto;
 - d) dovrà firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.
7. L'ispettore è tenuto a:
 - a) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui all'art. 11, c. 1;
 - b) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
 - c) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
 - d) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova (i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto);
 - e) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
 - f) compilare il rapporto di prova, in triplice copia, richiedendo una firma al responsabile dell'impianto per ricevuta. Provvederà poi a rilasciargli una copia trattenendo le altre due;
 - g) riportare i dati del rapporto di prova sul catasto informatico degli impianti termici;
8. L'ispettore è tenuto a non:
 - a. eseguire interventi sull'impianto;
 - b. indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
 - c. esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

9. L'ispettore è tenuto ad accertare:
 - a. le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - b. la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 6, lettera c);
 - c. che il libretto di impianto/centrale sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - d. che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti.
10. L'ispezione comprende una valutazione di efficienza energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile, ed una consulenza sui possibili interventi di miglioramento del rendimento energetico dell'impianto.
11. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa il responsabile dell'impianto e il Sindaco del Comune interessato. La riattivazione dell'impianto potrà avvenire solamente dopo i necessari lavori di messa a norma e conseguente trasmissione della nuova dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 da parte del responsabile dell'impianto all'autorità competente..
12. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento nel proprio rapporto di prova e ne consegna copia al responsabile dell'impianto che firma per ricevuta. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta, per altri 60, per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette all'autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico e, quando prevista, la Dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.
13. Qualora, in base alla documentazione prodotta a seguito degli accertamenti effettuati non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, l'autorità competente effettua un'ispezione con addebito.
14. Nel caso in cui l'ispezione dia esito negativo, sono applicate le sanzioni di cui all'art. 16 della L.R. Marche n.19 del 14/04/2015. Qualora l'impianto sia alimentato a gas di rete sarà informata, inoltre, l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art.16, comma 6, del D.Lgs. 23 maggio 2000 n.164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999 n. 144" e s.m.i.
15. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.

Art. 13 – Impianti termici o generatori disattivati

1. Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia.
2. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al soggetto esecutore, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, copia di apposita dichiarazione di atto notorietà oppure copia delle schede 1 e 4 del nuovo libretto di impianto di cui al D.M. dello Sviluppo Economico del 10/02/2014 indicando la data di dismissione del generatore.
3. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione dei necessari interventi di controllo e manutenzione e la conseguente trasmissione della relativa comunicazione all'autorità competente con le modalità già descritte.

Art. 14 – Situazioni particolari

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore o impianti non denunciati in precedenza, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procede alla regolarizzazione entro 30 giorni,

provvedendo alla denuncia presso il catasto informatico degli impianti termici utilizzando apposita dichiarazione di atto di notorietà.

2. Se durante l'ispezione si rileva che un impianto è stato disattivato senza che il responsabile abbia provveduto ad inviare la dichiarazione prevista al precedente art. 13, ovvero l'abbia inviata oltre i termini previsti, questi è tenuto a corrispondere l'importo per la visita ispettiva previsto all'all. B).
3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto, o del suo delegato, di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che, comunque, in copia, è consegnato, o successivamente notificato, all'interessato.

Art. 15 – Contrassegno denominato “Bollino Verde “

1. I manutentori, regolarmente abilitati alle attività di cui al D.M. n. 37/2008 ed iscritti in un apposito elenco redatto secondo i termini stabiliti nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra le parti, o i responsabili d'impianto direttamente, qualora ne ricorrano i presupposti, acquisiscono, con le modalità indicate dall'autorità competente, il contrassegno autoadesivo in 3 copie, numerato progressivamente, denominato “Bollino Verde”, da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica. Se il Bollino Verde è acquistato dal manutentore, quest'ultimo potrà richiederne il rimborso al responsabile dell'impianto, senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
2. Il tariffario dei Bollini Verdi è determinato tenendo conto della tipologia e della potenza nominale degli impianti, al fine di coprire i costi dell'accertamento documentale effettuato sulle autocertificazioni, della gestione del catasto informatizzato degli impianti di condizionamento estivo ed invernale presenti sul territorio provinciale, della formazione del personale addetto al servizio di ispezione, nonché le attività di monitoraggio e rendicontazione per la gestione del servizio, di programmazione delle ispezioni e delle attività inerenti allo sportello informativo per gli utenti e gli operatori addetti.

A. Generatori di calore a fiamma

| Potenza utile nominale complessiva dell'impianto | Contributo in € |
|---|------------------------|
| Da 10 fino a 100 kW | 14,00 |
| Da 101 a 200 kW | 56,00 |
| Da 201 a 300 kW | 98,00 |
| Superiori a 300 kW | 140,00 |

B. Altre tipologie d'impianto (macchine frigorifere/pompe di calore, imp. cogenerativi, teleriscaldamento)

| Tipologia impianto | Contributo in € |
|---|------------------------|
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 fino a 100 kW | 14,00 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 56,00 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | 14,00 |
| Impianti cogenerativi | 56,00 |

3. Il Bollino Verde è stampato dall'autorità competente che ne cura la distribuzione attraverso i propri uffici. Sul “Bollino” è indicato il valore dello stesso, un numero progressivo ed un periodo di validità. Il codice di identificazione dell'impianto all'interno del catasto degli impianti termici deve essere riportato obbligatoriamente e per iscritto dall'operatore o dal responsabile

dell'impianto termico. E' possibile applicare più bollini sullo stesso rapporto di controllo di efficienza energetica fino al raggiungimento del valore previsto per l'impianto in esame.

Art. 16 - Informazione

1. La Provincia di Pesaro ed Urbino, avvalendosi del supporto della Giunta Regionale ed adeguandosi alle disposizioni e norme nazionali e regionali, provvede ad informare i cittadini, attraverso apposite campagne informative ed a diffondere il presente regolamento. E' inoltre istituito, presso la sede istituzionale, un numero verde telefonico ed un ufficio aperto al pubblico secondo modalità da rendere note successivamente.

Art. 17 - Tariffe

1. Le tariffe relative al servizio di ispezione sono differenziate per tipologie di impianto e per potenza, secondo quanto riportato nell'Allegato B).
2. Le ispezioni con addebito sono a totale carico del responsabile di impianto che riceverà apposito avviso contenente data, ora dell'ispezione e le modalità di pagamento.
3. In tutti i casi di mancato e/o ritardato pagamento saranno attivate le procedure per il recupero del credito, con interessi e spese a carico del debitore.
4. I proventi delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 rimangono all'autorità competente che può utilizzarli per le finalità del presente regolamento.

Art. 18 - Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni sono comminate ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge Regionale n. 19 del 14/04/2015 e sono previste a carico di proprietario, conduttore, amministrazione di condominio e terzo responsabile, nonché dell'operatore incaricato del controllo e manutenzione.

**Allegato A): Periodicità dei controlli di efficienza energetica su impianti
di climatizzazione estiva ed invernale**

| Tipologia impianto | Alimentazione | Potenza termica utile ⁽¹⁾ [kW] | Cadenza (in anni) dell' invio all'autorità | Rapporto di controllo di efficienza energetica (*) |
|--|--|--|--|--|
| Impianti con generatore di calore a fiamma | Generatori alimentati a combustibile liquido o solido | $10 \leq P \leq 100$ | 2 | Rapporto tipo 1 |
| | | $P > 100$ | 1 | |
| | Generatori alimentati a gas, metano o Gpl ⁽²⁾ | $10 \leq P \leq 100$ | 4 | Rapporto tipo 1 |
| | | $P > 100$ | 2 | |
| Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore | Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta | $12 \leq P \leq 100$ | 4 | Rapporto tipo 2 |
| | | $P \geq 100$ | 2 | |
| | Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico | $P \geq 12$ | 4 | Rapporto tipo 2 |
| | Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica | $P \geq 12$ | 2 | Rapporto tipo 2 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza | $P > 10$ | 4 | Rapporto tipo 3 |
| Impianti cogenerativi | Microgenerazione | $P_{el} < 50$ | 4 | Rapporto tipo 4 |
| | Unità cogenerative | $P_{el} \geq 50$ | 2 | Rapporto tipo 4 |
| P - Potenza termica utile P _{el} - Potenza elettrica nominale. | | | | |
| (1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto. (2) Per gli impianti alimentati a gas metano o GPL aventi potenza utile nominale compresa tra 10 e 100 kW, per i quali la frequenza con cui sono eseguite le operazioni di controllo e manutenzione, è uguale o inferiore a 2 anni, è previsto l'invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione a metà della cadenza sopra indicata (*) i modelli citati sono parte integrante del Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10/02/2014 | | | | |

Allegato B) Costo delle ispezioni in campo con addebito

Generatori di calore a fiamma

| Potenza al focolare nominale complessiva dell'impianto | Importo in € (+ IVA) |
|--|--------------------------|
| inferiore a 35 kW | 80,00 |
| da 35,1 kW a 116 kW | 110,00 |
| da 116,1 kW a 350 kW | 180,00 |
| superiore a 350 kW | 250,00 |

I costi si riferiscono ad una centrale termica con un solo generatore; per ciascun generatore in più sarà applicata una tariffa supplementare di 50 euro.

Altre tipologie d'impianto

| Tipologia impianto | Importo in € (+ IVA) |
|---|-------------------------|
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva fino a 100 kW | 80,00 |
| Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW | 150,00 |
| Impianti alimentati da teleriscaldamento | 80,00 |
| Impianti cogenerativi | 300,00 |